



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via G. Fortunato – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.vibovalentia@lnd.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2025 / 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 8 OTTOBRE 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 3 del 8 Ottobre 2025

SECONDA CATEGORIA VIBO VALENTIA – “GIRONE D” – S.S. 2025/2026

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Dilettanti di **SECONDA CATEGORIA** Girone “D” della stagione sportiva 2025/2026, con le località dei rispettivi campi di gioco.

Al fine di garantire la regolare chiusura del Campionato, le gare in calendario nelle ultime DUE giornate non subiranno variazioni.

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

- PLAY LND



DATE CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - s.s.2025 / 2026

Inizio campionato : 12 ottobre 2025
Sosta Feste Natalizie: 28 dicembre 2025 - 4 gennaio 2026
Sosta Feste Pasquali: 05 aprile 2026
Fine campionato : 12 aprile 2026

PLAY – OFF e PLAY-OUT

Date presunte Play-Off

- | | | |
|------------|-------------------------|--|
| ➤ 1° turno | Domenica 19 Aprile 2026 | (gara unica in casa della migliore classificata) |
| ➤ Finale | Domenica 26 Aprile 2026 | (gara unica in casa della migliore classificata) |

Date presunte Play-Out

- | | | |
|------------|-------------------------|--|
| ➤ 1° turno | Domenica 19 Aprile 2026 | (gara unica in casa della migliore classificata) |
| ➤ Finale | Domenica 26 Aprile 2026 | (gara unica in casa della migliore classificata) |

ASSISTENZA MEDICA

In riferimento all'assistenza medica si riporta di seguito lo stralcio del **COMUNICATO UFFICIALE N. 7** pubblicato dalla L.N.D. il 1° luglio 2025:

... omissis ...

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

NELLA ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI, LE SOCIETÀ DEVONO PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE E LINEE-GUIDA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2025 - 2026 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Seconda Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

POTERI DELLE DELEGAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione della ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso debbono pervenire al competente Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara in questione.

Le variazioni di cui sopra non possono essere accolte quando mancano meno di quattro gare alla conclusione del Campionato. In questo caso, comunque, il Comitato di competenza si riserva di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.

I Comitati stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., dal C.G.S. e dalle presenti norme. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione.

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionati di 2ª e 3ª Categoria

1ª rinuncia	€. 100,00
2ª rinuncia	€. 200,00
3ª rinuncia	€. 400,00

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

TASSE RECLAMI

Si ritiene opportuno ricordare che l'importo da allegare ai reclami trasmessi agli Organi di Giustizia Sportiva sono le seguenti:

- al Giudice Sportivo Territoriale € 78,00
- alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale € 130,00

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (cfr C.U. 1 L.N.D.)

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 7 della L.N.D. "Assistenza Medica Attività".

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni dall'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare annualmente formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, verrà concessa solo se validamente motivata e documentata.

Si precisa altresì che per la modifica del programma di tutte le proprie gare interne (giornata e/o orario) non necessita l'accordo tra le parti; se la richiesta di modifica perviene al comitato nell'immediatezza dello svolgimento della gara, solo ed esclusivamente per la prima gara utile, necessita l'accordo di entrambe le società.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di € 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa inoltre che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime quattro giornate di Campionato, salvo diverse determinazioni in fase di calendarizzazione.

GARE DI RECUPERO

Il recupero delle gare non iniziate o non portate a termine si effettuerà il terzo MERCOLEDÌ successivo alla data in cui doveva svolgersi la gara medesima, salvo casi particolari. Nel caso in cui una od entrambe le Società partecipano al Campionato Juniores Under 19 Regionale la gara di recupero avrà luogo nel terzo GIOVEDÌ e non MERCOLEDÌ per come sopra riportato.

Si precisa che, per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE, DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si precisa che per le gare effettuate a cura del Comitato Regionale o dalle Delegazioni, l'organizzazione può essere affidata ad una Società, non direttamente interessata alla gara stessa, che provvede per conto del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale e/o Distrettuale alla sistemazione del campo di giuoco, alla eventuale vendita dei biglietti (il cui prezzo unitario viene fissato dallo stesso Comitato), alla richiesta della forza pubblica, dell'ambulanza, ecc. - salvo diversa disposizione.

Alla Società organizzatrice spetta il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per l'organizzazione da giustificare mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

Per quanto concerne le gare di qualificazione o spareggio, e gli incontri di Finale da effettuarsi in gara unica o con incontri di andata e ritorno, l'organizzazione della gara può essere affidata ad una società. Detta società provvede, per conto del Comitato Reg.le o Prov.le, alla sistemazione del campo di gioco, alla vendita dei biglietti alla richiesta della forza pubblica, ecc. Alla Società organizzatrice della gara spetta il rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per spese d'organizzazione da giustificare ai fini del rimborso mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

L'eventuale incasso residuo, depurato delle spese sopra riportate, rimane di competenza del comitato organizzatore.

Per le gare di Play-Off e Play-Out da disputarsi in gara unica in casa della migliore classificate (ed in gara di andata e ritorno per il calcio a cinque) l'organizzazione delle stesse viene affidata alle società ospitanti, l'eventuale incasso rimane di competenza della società organizzatrice.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, Il Comitato Regionale dispone, in deroga, che tutte le gare delle ultime TRE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e playoff, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

TIME OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("**cooling break**" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

TEMPI DI ATTESA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime TRE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali. Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **cinque** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D. e del C.R. Calabria, di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO (Regola 6 del regolamento del giuoco del calcio)

1) Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

3) Nelle gare di cui al punto 1, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

4) Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

Le richieste inerenti la posizione di tesseramento di calciatori, tecnici e dirigenti devono essere formulate a mezzo telefax o lettera, indirizzate all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria e vengono evase esclusivamente a scopo di tesseramento.

A nessun titolo vengono date posizioni di tesseramento a mezzo telefono.

Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito che unitamente ai reclami trasmessi a qualunque titolo agli Organi della Giustizia Sportiva deve essere allegato il dovuto contributo (cfr art. 48 C.G.S.).

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito che tutti i calciatori federalmente tesserati dovranno prendere parte alle gare ufficiali con la prescritta tessera federale rilasciata dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria.

A tal proposito si rammenta che la predetta tessera, della quale le società sprovviste possono richiederne il rilascio a far data dalla nuova stagione sportiva, costituisce un documento di riconoscimento, in ambito federale, del calciatore e pertanto dovrà seguire i movimenti del calciatore medesimo.

Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menu e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera

Il costo del cartellino (calciatore/calciatrice Calcio a 11 e Calcio a 5) è di € 3,00.

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

DIRIGENTI UFFICIALI (cfr C.U. n. 1 L.N.D.)

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2024-2025, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell' Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva – di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale – dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

Le Società sono invitate a comunicare ogni eventuale lavoro effettuato al proprio campo sportivo e ritenuto modificativo dell'assetto accertato nella visita di omologazione. Le modifiche si intendono riferite sia alle strutture che alle caratteristiche, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla natura del terreno di gioco.

Ciò al fine di potere aggiornare il relativo verbale di omologazione, previa visita di verifica.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte di LND Impianti Srl, in base alla normativa all'uopo emanata.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2025/2026

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo di **posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;
2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A.. Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.

La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.

In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.

Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

CAMBIO INDIRIZZO CORRISPONDENZA - E-MAIL - PEC

Si comunica che le eventuali richieste relative alla variazione di indirizzo per la corrispondenza, e-mail o PEC devono essere effettuate direttamente dalle società online sul portale Anagrafe Federale FIGC.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Si ricorda che, per come già avvenuto nella decorsa stagione sportiva, nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare: 3277674436**



Per quanto non riportato su questo Comunicato Ufficiale, valgono le norme riportate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Calabria – Stagione Sportiva 2025/2026.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale



F.I.G.C. - Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

Campionato 2^a Categoria - s.s.2025/2026

"Girone D"



1 ^a Giornata Andata Domenica 12 Ottobre 2025 ore 15:30		
COMPR.VIBONESE	CITTA DI TROPEA	Sabato Sabato
FRANCICA	MAC 3	
RICADESE	BRIATICO	
TIRIOLO 2023	ATLETICO FEROLETO	
US GIRIFALCO	SAN COSTANTINO C.	
ZUNGRESE	STALETTI	

2 ^a Giornata Andata Domenica 19 Ottobre 2025 ore 15:30		
ATLETICO FEROLETO	COMPR.VIBONESE	Sabato Sabato
BRIATICO	FRANCICA	
CITTA DI TROPEA	ZUNGRESE	
MAC 3	TIRIOLO 2023	
SAN COSTANTINO C.	RICADESE	
STALETTI	US GIRIFALCO	

3 ^a Giornata Andata Domenica 26 Ottobre 2025 ore 14:30		
COMPR.VIBONESE	MAC 3	Sabato
RICADESE	STALETTI	
SAN COSTANTINO C.	BRIATICO	
TIRIOLO 2023	FRANCICA	
US GIRIFALCO	CITTA DI TROPEA	
ZUNGRESE	ATLETICO FEROLETO	

4 ^a Giornata Andata Domenica 02 Novembre 2025 ore 14:30		
ATLETICO FEROLETO	US GIRIFALCO	Sabato Sabato
BRIATICO	TIRIOLO 2023	
CITTA DI TROPEA	RICADESE	
FRANCICA	COMPR.VIBONESE	
MAC 3	ZUNGRESE	
STALETTI	SAN COSTANTINO C.	

5 ^a Giornata Andata Domenica 09 Novembre 2025 ore 14:30		
COMPR.VIBONESE	TIRIOLO 2023	Sabato Sabato
RICADESE	ATLETICO FEROLETO	
SAN COSTANTINO C.	CITTA DI TROPEA	
STALETTI	BRIATICO	
US GIRIFALCO	MAC 3	
ZUNGRESE	FRANCICA	

6 ^a Giornata Andata Domenica 23 Novembre 2025 ore 14:30		
ATLETICO FEROLETO	SAN COSTANTINO C.	Sabato Sabato
BRIATICO	COMPR.VIBONESE	
CITTA DI TROPEA	STALETTI	
FRANCICA	US GIRIFALCO	
MAC 3	RICADESE	
TIRIOLO 2023	ZUNGRESE	

7 ^a Giornata Andata Domenica 09 Novembre 2025 ore 14:30		
CITTA DI TROPEA	BRIATICO	Sabato
RICADESE	FRANCICA	
SAN COSTANTINO C.	MAC 3	
STALETTI	ATLETICO FEROLETO	
US GIRIFALCO	TIRIOLO 2023	
ZUNGRESE	COMPR.VIBONESE	

8 ^a Giornata Andata Domenica 07 Dicembre 2025 ore 14:30		
ATLETICO FEROLETO	CITTA DI TROPEA	Sabato Sabato
BRIATICO	ZUNGRESE	
COMPR.VIBONESE	US GIRIFALCO	
FRANCICA	SAN COSTANTINO C.	
MAC 3	STALETTI	
TIRIOLO 2023	RICADESE	

9 ^a Giornata Andata Domenica 14 Dicembre 2025 ore 14:30		
ATLETICO FEROLETO	BRIATICO	Sabato Sabato
CITTA DI TROPEA	MAC 3	
RICADESE	COMPR.VIBONESE	
SAN COSTANTINO C.	TIRIOLO 2023	
STALETTI	FRANCICA	
US GIRIFALCO	ZUNGRESE	

10 ^a Giornata Andata Domenica 21 Dicembre 2025 ore 14:30		
COMPR.VIBONESE	SAN COSTANTINO C.	Sabato
FRANCICA	CITTA DI TROPEA	
MAC 3	ATLETICO FEROLETO	
TIRIOLO 2023	STALETTI	
US GIRIFALCO	BRIATICO	
ZUNGRESE	RICADESE	

11 ^a Giornata Andata Domenica 11 Gennaio 2026 ore 14:30		
ATLETICO FEROLETO	FRANCICA	Sabato Sabato Sabato
BRIATICO	MAC 3	
CITTA DI TROPEA	TIRIOLO 2023	
RICADESE	US GIRIFALCO	
SAN COSTANTINO C.	ZUNGRESE	
STALETTI	COMPR.VIBONESE	



F.I.G.C. - Comitato Regionale Calabria - L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA
Campionato 2^a Categoria - s.s.2025/2026
"Girone D"



1 ^a Giornata Ritorno Domenica 18 Gennaio 2026 ore 14:30		
ATLETICO FEROLETO	TIRIOLO 2023	Sabato
BRIATICO	RICADESE	Sabato
CITTA DI TROPEA	COMPR.VIBONESE	
MAC 3	FRANCICA	
SAN COSTANTINO C.	US GIRIFALCO	
STALETTI	ZUNGRESE	

2 ^a Giornata Ritorno Domenica 25 Gennaio 2026 ore 14:30		
COMPR.VIBONESE	ATLETICO FEROLETO	Sabato
FRANCICA	BRIATICO	Sabato
RICADESE	SAN COSTANTINO C.	
TIRIOLO 2023	MAC 3	
US GIRIFALCO	STALETTI	
ZUNGRESE	CITTA DI TROPEA	

3 ^a Giornata Ritorno Domenica 01 Febbraio 2026 ore 15:00		
ATLETICO FEROLETO	ZUNGRESE	Sabato
BRIATICO	SAN COSTANTINO C.	Sabato
CITTA DI TROPEA	US GIRIFALCO	
FRANCICA	TIRIOLO 2023	
MAC 3	COMPR.VIBONESE	
STALETTI	RICADESE	

4 ^a Giornata Ritorno Domenica 08 Febbraio 2026 ore 15:00		
COMPR.VIBONESE	FRANCICA	Sabato
RICADESE	CITTA DI TROPEA	Sabato
SAN COSTANTINO C.	STALETTI	
TIRIOLO 2023	BRIATICO	
US GIRIFALCO	ATLETICO FEROLETO	
ZUNGRESE	MAC 3	

5 ^a Giornata Ritorno Domenica 22 Febbraio 2026 ore 15:00		
ATLETICO FEROLETO	RICADESE	Sabato
BRIATICO	STALETTI	Sabato
CITTA DI TROPEA	SAN COSTANTINO C.	
FRANCICA	ZUNGRESE	
MAC 3	US GIRIFALCO	
TIRIOLO 2023	COMPR.VIBONESE	

6 ^a Giornata Ritorno Domenica 01 Marzo 2026 ore 15:00		
COMPR.VIBONESE	BRIATICO	Sabato
RICADESE	MAC 3	
SAN COSTANTINO C.	ATLETICO FEROLETO	
STALETTI	CITTA DI TROPEA	
US GIRIFALCO	FRANCICA	
ZUNGRESE	TIRIOLO 2023	

7 ^a Giornata Ritorno Domenica 08 Marzo 2026 ore 15:00		
ATLETICO FEROLETO	STALETTI	Sabato
BRIATICO	CITTA DI TROPEA	Sabato
COMPR.VIBONESE	ZUNGRESE	
FRANCICA	RICADESE	
MAC 3	SAN COSTANTINO C.	
TIRIOLO 2023	US GIRIFALCO	

8 ^a Giornata Ritorno Domenica 15 Marzo 2026 ore 15:00		
CITTA DI TROPEA	ATLETICO FEROLETO	Sabato
RICADESE	TIRIOLO 2023	Sabato
SAN COSTANTINO C.	FRANCICA	
STALETTI	MAC 3	
US GIRIFALCO	COMPR.VIBONESE	
ZUNGRESE	BRIATICO	

9 ^a Giornata Ritorno Domenica 22 Marzo 2026 ore 15:00		
BRIATICO	ATLETICO FEROLETO	Sabato
COMPR.VIBONESE	RICADESE	
FRANCICA	STALETTI	
MAC 3	CITTA DI TROPEA	
TIRIOLO 2023	SAN COSTANTINO C.	
ZUNGRESE	US GIRIFALCO	

10 ^a Giornata Ritorno Domenica 29 Marzo 2026 ore 15:00		
ATLETICO FEROLETO	MAC 3	
BRIATICO	US GIRIFALCO	
CITTA DI TROPEA	FRANCICA	
RICADESE	ZUNGRESE	
SAN COSTANTINO C.	COMPR.VIBONESE	
STALETTI	TIRIOLO 2023	

11 ^a Giornata Ritorno Domenica 12 Aprile 2026 ore 15:00		
COMPR.VIBONESE	STALETTI	
FRANCICA	ATLETICO FEROLETO	
MAC 3	BRIATICO	
TIRIOLO 2023	CITTA DI TROPEA	
US GIRIFALCO	RICADESE	
ZUNGRESE	SAN COSTANTINO C.	

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA S.S. 2025-2026 - Loc. Campo Sportivo Girone "D"

DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

A.S.D. ATLETICO FEROLETO Matr.955537

Campo da giuoco:

A.S.D. BRIATICO Matr.953490

Campo da giuoco: COMUNALE S. NICOLA BRIATICO (334) – STRADA PROV. PER TROPEA – 89817 BRIATICO (VV)

A.S.D. CITTA' DI TROPEA Matr.955448

Campo da giuoco: COMUNALE TROPEA (69) – LOC. MARINA VIA VESCOVATO – 88038 – TROPEA (VV)

COMPENSORIO VIBONESE Matr.962503

Campo da giuoco: COMUNALE JONADI (116) – VIA OLIMPIA – FRAZ. NAO – 88010 - JONADI (VV)

A.S.D. FRANCICA Matr.954370

Campo da giuoco: COMUNALE FRANCICA (372) – STRADA PROV. 77 - 88010 – FRANCICA (VV)

A.S.D. MAC 3 Matr.944135

Campo da giuoco: COMUNALE MIGLIUSO / SERRASTRETTA (413) - CDA BERNARDINI – 88040 – SERRASTRETTA (CZ)

A.S.D. RICADESE Matr.955605

Campo da giuoco: COMUNALE RICADI (519) – VIA ROMA – 89866 - RICADI (VV)

A.C.D. SAN COSTANTINO CALABRO Matr.947913

Campo da giuoco: COM SAN COSTANTINO CALABRO (277) - VIALE ENOTRIO PUGLIESE – SAN COSTANTINO (VV)

A.S.D. STALETTI' Matr.950254

Campo da giuoco: COMUNALE STALETTI (402) – VIA PROV. PER COPANELLO - 88060 - STALETTI' (CZ)

TIRIOLO 2023 Matr.962496

Campo da giuoco: COMUNALE TIRIOLO (119) - CDA CUTURE – 88056 – TIRIOLO (CZ)

A.S.D. U.S. GIRIFALCO Matr.949184

Campo da giuoco: COMUNALE "R.RICCIO" (152) - VIA BOCCACCIO – 88024 - GIRIFALCO (CZ)

A.S.D. ZUNGRESE Matr. 962528

Campo da giuoco: COMUNALE ZUNGRI" (340) – VIA GALLUPPI – 89841 –ZUNGRI (VV)